



Nctm

DPCM AGOSTO: CHE COSA CONVIENE FARE?



Nctm

«*DECRETO RILANCIO*» E «DECRETO AGOSTO» A CONFRONTO:
LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA GIUSLAVORISTICA



LICENZIAMENTI (ART. 80 DECRETO RILANCIO)

Il Decreto Rilancio aveva **esteso il periodo di operatività** delle seguenti misure adottate in materia di licenziamento da 60 giorni a **5 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del Decreto Cura Italia (i.e. sino al 17 agosto u.s.)**:

- **sospensione delle procedure di licenziamento collettivo avviate dopo il 23 febbraio 2020** (ovvero dal 24 febbraio in poi) e **divieto di avviare nuove procedure di licenziamento collettivo** ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/91
- **divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO)** ex art. 3, L. n. 604/1966 (riguardante anche i licenziamenti non collegati all'emergenza COVID-19 indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza) ed **(espresa) sospensione delle procedure di licenziamento per GMO in corso di cui all'art. 7, L. n. 604/1966**

Il Decreto Rilancio prevedeva inoltre la possibilità di revoca dei licenziamenti individuali per GMO comunicati tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, purché il datore di lavoro faccia contestuale richiesta di trattamento di integrazione salariale con effetto dalla stessa data del comunicato licenziamento (con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, senza oneri e sanzioni per il datore).

Il divieto non operava – e non opera tutt'ora – in relazione al licenziamento individuale dei dirigenti, licenziamento per giustificato motivo soggettivo, giusta causa, mancato superamento del periodo di prova, per superamento del periodo di comporta.



LICENZIAMENTI (ART. 14 DECRETO AGOSTO)

Il Decreto Agosto ha introdotto un **termine mobile** per il divieto di licenziamento, il divieto di avviare una procedura di licenziamento collettivo e la sospensione delle procedure di licenziamento individuale per GMO e collettivo già avviate (con termine ultimo al 31 dicembre 2020):

- datori di lavoro che «*non abbiano integralmente fruito*» della **cassa integrazione** di cui all'**art. 1** dello stesso Decreto: **31 dicembre 2020**
- datori di lavoro che «*non abbiano integralmente fruito*» dell'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali** di cui all'**art. 3** dello stesso Decreto: **31 dicembre 2020**
- datori di lavoro che **scelgono di utilizzare le nuove 18 settimane** di ammortizzatore sociale Covid-19: **fino al termine di fruizione** dell'ammortizzatore (e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2020)
- datori di lavoro che **accedono all'esonero contributivo**: **fino al termine di fruizione** dell'esonero ((e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2020)

Il Decreto Agosto ha inoltre esteso ai licenziamenti individuali per GMO effettuati in tutto l'anno 2020 (e non più, pertanto, solo a quelli comunicati tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020) la possibilità di revoca dei suddetti licenziamenti, purché il datore di lavoro faccia contestuale richiesta di trattamento di integrazione salariale con effetto dalla stessa data del comunicato licenziamento (con conseguente ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, senza oneri e sanzioni per il datore.



LICENZIAMENTI (ART. 14 DECRETO AGOSTO)

Il Decreto Agosto ha introdotto alcune rilevanti **eccezioni** al divieto di licenziamento. In particolare, tale divieto non trova applicazione nelle seguenti ipotesi:

- **cambio appalto** (il caso di licenziamento del personale impiegato nell'appalto poi riassunto dal nuovo appaltatore);
- **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, conseguente alla **messa in liquidazione senza continuazione**, anche parziale, dell'attività, a condizione che durante la liquidazione non si effettuino cessioni configurabili come trasferimento d'azienda ex art. 2112 Codice Civile;
- **accordo collettivo aziendale** – stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale – di **incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro** (ai **lavoratori che aderiscono** viene riconosciuto l'accesso alla **NASPI**);
- **fallimento senza esercizio provvisorio** ovvero ne sia disposta la cessazione (in caso di esercizio provvisorio disposto per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi dallo stesso)



CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ART. 93 DECRETO RILANCIO)

Il Decreto Rilancio ha **introdotto**, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 («*Jobs Act*»), la **possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato** in essere alla data del **23 febbraio 2020** anche **in assenza delle condizioni** di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Inoltre, il comma *1-bis* dell'art. 93 prevedeva la **proroga «automatica» dei contratti di apprendistato e a termine**, anche in regime di somministrazione, **per un periodo pari alla sospensione dell'attività lavorativa**.



CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (ART. 8 DECRETO AGOSTO)

Il Decreto Agosto ha **esteso** la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, in deroga all'articolo 21, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (in particolare, tale deroga comprende il regime delle causali, intervalli temporali e numero massimo di proroghe e rinnovi) e in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel limite della durata massima di 24 mesi.

Il Decreto Agosto ha **abrogato** la regola introdotta in sede di conversione del Decreto Rilancio al comma 1-bis dell'art. 93, che aveva previsto la **proroga «automatica»** dei contratti a termine per un periodo corrispondente al periodo di sospensione dovuto all'emergenza sanitaria da Covid-19.

Con nota del 16 settembre u.s., l'INL ha precisato come la proroga automatica fruita nel periodo di vigenza della suddetta disposizione (18 luglio – 14 agosto) vada considerata "*neutrale*" in relazione al computo della durata massima di 24 mesi del contratto a tempo determinato anche ai fini di quanto disposto dal nuovo comma 1 dell'art. 93, così come modificato dall'art. 8 del Decreto Agosto).



IL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E L'ASSEGNO ORDINARIO (ARTT. 19 E 20 D.L. CURA ITALIA)

Con riferimento alla domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" il Decreto Rilancio prevedeva:

- una **durata** massima di **nove settimane** per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
- un **primo possibile incremento** di ulteriori **cinque settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- un **secondo possibile incremento** di durata massima di **quattro settimane** di trattamento nel periodo decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

Le suddette previsioni trovavano **applicazione anche con riferimento alle aziende** che, avendo **in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario**, hanno presentato **domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale**.



IL TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E L'ASSEGNO ORDINARIO (ARTT. 19 E 20 D.L. CURA ITALIA)

A livello procedurale, il Decreto Rilancio ha ripristinato, relativamente al trattamento ordinario di integrazione salariale e all'assegno ordinario, la **fase sindacale di informazione, consultazione ed esame congiunto** da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

La domanda di integrazione salariale doveva essere presentata **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**.

- **eccezione** per i periodi di sospensione che hanno avuto inizio nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 30 aprile 2020, per i quali il termine per la presentazione della domanda era al 15 luglio 2020;
- in ogni caso, i lavoratori destinatari dovevano risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.



DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22 D.L. CURA ITALIA)

Come con riferimento alla domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", anche per la domanda di Cassa integrazione in deroga il Decreto Rilancio prevedeva:

- una **durata** massima di **nove settimane** per periodi decorrenti **dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**;
- un **primo possibile incremento** di ulteriori **cinque settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- un **secondo possibile incremento** di durata massima di **quattro settimane** di trattamento nel periodo decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.



AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 (ARTT. 1 DECRETO AGOSTO)

Con riferimento alla domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa in deroga con causale “emergenza COVID-19” il Decreto Agosto ha previsto:

- ulteriori **nove settimane** per periodi decorrenti **dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020** (come per le settimane di integrazione salariale previste in precedenza, non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale);
- un **possibile incremento** di ulteriori **nove settimane** nel **medesimo periodo** per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il primo periodo di nove settimane (salvo alcune eccezioni, è richiesto il pagamento di un **contributo addizionale**);
- i periodi di integrazione salariale con causale Covid-19 già richiesti e autorizzati in forza dei precedenti provvedimenti normativi e collocati, anche parzialmente, successivamente al 12 luglio u.s. sono imputati – ove autorizzati – al primo periodo di nove settimane previsto dal Decreto Agosto.

Il Decreto Agosto non ha introdotto nuove norme in tema di procedure sindacali e la **domanda di accesso** ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa** (in fase prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese di settembre 2020).



AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19 (ARTT. 1 DECRETO AGOSTO)

Con riferimento alla fruizione del **secondo blocco di nove settimane** di ammortizzatori sociali, il Decreto Agosto ha previsto il versamento di un **contributo aggiuntivo** determinato sulla base **del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019**, pari al:

- **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (**per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%**)
- **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (**per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato**)

Tale contributo non è dovuto dai lavoratori che:

- abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%
- abbiano avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019

Per l'accesso al secondo blocco di 9 settimane, il Decreto Agosto ha previsto che, in fase di richiesta di accesso, il datore di lavoro deve **autocertificare la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato**.



ESONERO DI CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE (ARTT. 3 DECRETO AGOSTO)

I **datori di lavoro privati** (esclusi quelli del settore agricolo) che **non richiedono i trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del Decreto Agosto** (9+9 settimane) – e che hanno **già fruito, a maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex artt. da 19 a 22 *quinquies* Decreto Cura Italia** – **possono beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali**, esclusi i premi e i contributi INAIL (il suddetto esonero opera anche in caso di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID 19 iniziati prima del 12 luglio u.s. e terminati successivamente).

Il Decreto Agosto ha previsto per tale esonero contributivo una **durata massima di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nel limite pari al doppio delle ore di integrazione salariale già utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020.**

(beneficio non ancora fruibile in quanto inquadrabile nel contesto degli aiuti di Stato)



LE NOSTRE SEDI



MILANO

Via Agnello, 12
20121 Milano
Tel. +39 02 725511
Fax +39 02 72551501



ROMA

Via delle Quattro Fontane, 161
00184 Roma
Tel. +39 06 6784977
Fax +39 06 6790966




LONDON

St Michael's House
1 George Yard, Lombard Street
EC3V 9DF London
tel. +44 (0) 20 73759900
fax +44 (0) 20 79296468



BRUXELLES

Avenue de la Joyeuse Entrée, 1
1040 Brussels
Tel. +32 (0) 2 2854685
Fax +32 (0) 2 2854690



SHANGHAI

Room 4102, Hong Kong New World Tower
N° 300, Middle Huaihai Road
200021 Shanghai
Tel +86 21 6090 6337
Fax +86 21 6135 9955